

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ART. 1

OGGETTO

L'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza sociale che riveste lo sport come fondamentale momento di aggregazione, di educazione, e di integrazione sociale e riconosciuto che lo stesso produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona, ne promuove la diffusione e la pratica sul territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241, per l'erogazione di contributi economici a Società e Associazioni che svolgono, nel territorio comunale, attività sportive che condividano i suddetti criteri e non abbiano fini di lucro.

ART. 2

FINALITA'

Gli interventi dell'Amministrazione comunale nell'erogazione dei contributi saranno indirizzati a favorire l'autonoma iniziativa delle associazioni, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. In funzione di tale principio il Comune concederà contributi esclusivamente a soggetti terzi la cui azione sia finalizzata al sostegno di iniziative riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente e che in modo specifico perseguano i seguenti obiettivi:

- a) favorire attività, manifestazioni ed iniziative rivolte all'avviamento ragazzi fino a 14 anni e dei giovani fino a 25 anni, allo sport ed all'incremento dell'attività sportiva sul territorio comunale;
- b) sostenere attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali;
- c) sostenere iniziative di formazione ed educazione sportiva, con particolare attenzione a quelle organizzate dalle istituzioni della scuola dell'obbligo, anche in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale;
- d) favorire attività finalizzate all'avviamento alla pratica sportiva di persone disabili e/o in condizioni di disagio sociale.

ART. 3

BENEFICIARI.

Il contributo dell'Amministrazione comunale potrà essere assegnato ad Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, iscritte all'albo delle associazioni, che siano regolarmente affiliate alle Federazioni sportive o Enti di Promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.;

Possono accedere alle azioni di sostegno economico comunale coloro che risultano essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, che dovranno essere dichiarati nella domanda di richiesta:

- o pratica della propria attività sportiva sul territorio comunale da almeno un anno;
- o anzianità di almeno due anni di attività nell'ambito della federazione di appartenenza, regolarmente affiliate al Coni e rette da organi elettivi;
- o assenza di richiami da parte dell'Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli impianti e delle attrezzature degli stessi;
- o assenza di procedimenti in corso per ritardato pagamento, nell'uso degli impianti sportivi;

ART. 4

COMPETENZE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è disposta, con provvedimento della Giunta Comunale e su proposta dell'assessore competente, secondo i criteri disciplinati dal presente regolamento esclusivamente a soggetti terzi la cui azione sia finalizzata al sostegno di iniziative riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente

Il contributo potrà essere assegnato sia per l'attività svolta dall'Associazione durante tutta la stagione sportiva, sia per iniziative e manifestazioni occasionali o straordinarie.

I contributi per iniziative e manifestazioni straordinarie od occasionali non potranno essere più di due, nell'anno solare, per la stessa associazione.

ART. 5

MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO STAGIONALE

Le società interessate a ricevere un contributo, dovranno presentare richiesta entro la data definita nella modulistica opportunamente inviata dagli uffici comunali competenti.

L'istanza, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'esatta ragione sociale;
- b) indirizzo della sede sociale e/o recapito postale e indirizzo email
- c) codice fiscale o partita iva
- d) cognome e nome del presidente, indirizzo, numero telefonico e email;
- e) l'anno di inizio dell'attività sul territorio comunale;

La domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo solo per la prima richiesta e in caso di modifica;
- b) dichiarazione attestante il numero complessivo degli atleti tesserati per l'anno in corso divisi per fasce di età, nonché del numero degli stessi residenti sul territorio comunale; la dichiarazione deve essere corredata **dall'elenco completo dei ragazzi tesserati con età inferiore a 14 anni** con nominativo e indirizzo di residenza.
- c) relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con indicazione della categoria della competizione (locale, provinciale, regionale o nazionale);
- d) relazione sul programma di attività attinente la stagione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento;
- e) rendiconto finanziario dell'anno precedente approvato dalla società con evidenza dell'utilizzo dei contributi ricevuti. (vedi anche art 6, b)
- f) piano finanziario previsto per la stagione per la quale si richiede il contributo;
- g) copia del certificato di affiliazione per l'anno in corso alla competente federazione;

ART. 6

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' STAGIONALE

Il contributo verrà erogato sulla base della cifra complessiva stabilita di anno in anno dalla giunta comunale, acquisito anche il parere consultivo della commissione cultura e sport, sulla base delle disponibilità economiche di bilancio e ripartita sulla base dei seguenti criteri:

- a) **un contributo finalizzato all'attività di promozione sportiva** che risponda ai requisiti richiamati negli art.1 e 2 destinata al sostegno dell'attività stagionale svolta e in funzione della spesa sostenuta per svolgere tale attività;
- b) **un eventuale ulteriore contributo per ciascun atleta** tesserato per le società aventi i criteri indicati nei precedenti articoli, **di età inferiore ai 14 anni e residente a Lainate** quale sostegno all'attività di avviamento, formazione ed educazione sportiva.

b1) il contributo per atleta è ridotto del 50% per quegli atleti tesserati per Associazioni o Società Sportive che già usufruiscono in via esclusiva di un centro sportivo comunale assegnato tramite concessione o convenzione

I contributi ricevuti relativamente al punto b devono essere finalizzati all'abbassamento delle quote di iscrizione dei ragazzi residenti, o per altri benefici specifici decisi dalla

società sempre a favore dei residenti e dovranno essere opportunamente evidenziati e contabilizzarli nel rendiconto finanziario presentato l'anno successivo.

ART. 7

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

Come indicato negli art 1 e 2 i contributi per manifestazioni straordinarie saranno indirizzati a favorire l'autonoma iniziativa delle associazioni, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

La domanda intesa ad ottenere la concessione di un contributo, da parte del Comune deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa.

Alla domanda, vanno allegati:

- il programma della manifestazione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento nonché dei destinatari di essa ponendo in evidenza il valore sportivo e sociale che essa riveste in coerenza alle finalità e i criteri espressi all'art 1 e 2;
- le spese previste per la realizzazione della suddetta manifestazione, con specifica indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati.

ART.8

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

La concessione del contributo straordinario è disposta con provvedimento della Giunta Comunale e su proposta dell'assessore competente prima dell'avvio della manifestazione. L'attribuzione del contributo verrà effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

- evidenza del valore sportivo e sociale della manifestazione in coerenza alle finalità espresse all'art 1;
- consistenza dell'attività giovanile nell'ambito della manifestazione;
- interesse che l'iniziativa può suscitare nella comunità locale;
- risonanza e grado di richiamo della stessa in ambito provinciale e regionale;
- impegno finanziario occorrente;
- eventuale partecipazione alla stessa di atleti disabili.

Al termine dell'evento l'associazione è tenuta a presentare una sintetica relazione sulla manifestazione svolta.

ART. 9

REVOCA DEL CONTRIBUTO

Si procederà alla revoca della concessione del contributo nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma e nel caso di mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione richiesta